



# Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

**Modifica del 22 maggio 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 giugno 2015<sup>1</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue:

*Titolo*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Ingresso*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. a (concerne soltanto i testi tedesco e francese)*

<sup>1</sup> Le domande di riconoscimento quale organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indirizzate al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

*Art. 2*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove le organizzazioni che, tramite fideiussione solidale ai sensi dell'articolo 496 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>2</sup>, garantiscono crediti bancari a favore di piccole e medie imprese in Svizzera che non sono attive nel

<sup>1</sup> RS 951.251

<sup>2</sup> RS 220

settore dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura.

*Art. 4 cpv. 2 lett. a n. 3*

<sup>2</sup> In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

- a. il richiedente, persona fisica o giuridica:
  3. conferma che l'importo complessivo da garantire, comprensivo della fideiussione richiesta e di eventuali fideiussioni esistenti o concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera 1 milione di franchi;

*Art. 6 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo in francese*

*Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. b e c*

<sup>1</sup> Il DEFR stipula con ogni organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> La convenzione disciplina in particolare:

- b. gli obiettivi misurabili per l'evoluzione delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite;
- c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi della Confederazione alle spese d'amministrazione;

*Art. 12* Spese d'amministrazione

<sup>1</sup> Le spese d'amministrazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge comprendono le spese per l'esame delle domande, le spese di sorveglianza e i premi di rischio.

<sup>2</sup> Per il calcolo del contributo della Confederazione alle spese d'amministrazione è determinante il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10 capoverso 2 lettera b.

<sup>3</sup> In seguito alla distribuzione dell'avanzo netto ai proprietari di cui all'articolo 7 capoverso 2 della legge, la Confederazione riduce il suo contributo alle spese d'amministrazione al più tardi nel corso dell'anno civile seguente.

*Art. 20a* Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 2019

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2019 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore<sup>4</sup> fino alla loro scadenza ordinaria.

<sup>3</sup> RS 910.1

<sup>4</sup> RU 1998 2644, 2007 699 3363

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

22 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

